REGOLAMENTO (CEE) N. 3057/78 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1978

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2898/78 (4), ha limitato l'intervento agli oli di oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE; che per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento occorre precisare i metodi di analisi da utilizzare, onde garantire che il prodotto offerto all'intervento soddisfi alle summenzionate definizioni degli oli;

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE ha stabilito, nell'allegato, l'ammontare delle maggiorazioni e delle detrazioni da prendere in considerazione per modificare il prezzo d'acquisto in funzione del valore delle diverse qualità d'olio che possono essere offerte all'intervento; che, per assicurare l'applicazione corretta delle maggiorazioni previste per gli oli vergini diversi dal lampante, è necessario assicurare che detti oli abbiano le caratteristiche che sono a loro attinenti;

considerando che l'esperienza ha altresì mostrato che nei divari constatati sul mercato fra le diverse qualità di olio si sono riscontrate talune disparità; che è quindi opportuno modificare l'allegato del predetto regolamento per tener conto di queste disparità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 785/67/CEE è modificato come segue:

1. Nel testo dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti commi:

« L'offerta è accettata soltanto quando l'organismo d'intervento:

a) abbia verificato, utilizzando i metodi indicati negli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77, che l'olio offerto non contiene olio riesterificato o oli di altra natura;

b) abbia verificato, nel caso di un'offerta per un olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, che l'olio offerto non contiene oli aventi le caratteristiche indicate al punto 3 dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1058/77, caratteristiche peraltro stabilite in conformità del metodo definito nell'allegato V del predetto regolamento ».

Le disposizioni del comma precedente non si applicano, salvo casi di dubbio connessi con la natura dell'olio offerto, alle partite di quantità inferiore o eguale a 10 tonnellate.

2. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dai tre commi seguenti:

« La modifica del prezzo di acquisto è effettuata applicando al prezzo d'intervento le maggiorazioni e le detrazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Le modifiche previste per gli oli vergini diversi dall'olio lampante possono essere operate soltanto per gli oli per i quali è stato constatato che le caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1058/77.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano, salvo casi di dubbio connessi con la qualità dell'olio offerto, alle partite di quantità inferiore o eguale a 10 tonnellate ».

3. L'allegato del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.
(3) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
(4) GU n. L 336 del 2. 12. 1978, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liben, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazioni UC/100 kg	Riduzioni UC/100 kg
Olio vergine extra di 0,6° di acidità al massimo	28	
Olio vergine extra di più di 0,6° fino a 1° di acidità	16	—
Olio vergine fino	10	
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		5
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
— da più di 8° di acidità fino a 12°		aumento della riduzione di 0,14 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 12° di acidità		aumento della riduzione di 0,18 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa d'olive 5° di acidità		66
Altro olio di sansa d'olive		
— da più di 5° di acidità fino a 8°		diminuzione o aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in meno o in più
— da più di 8° di acidità fino a 12°		aumento della riduzione di 0,14 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 12° di acidità		aumento della riduzione di 0,18 UC per ogni decimo di grado di acidità in più